



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore II - Finanziario

Responsabile Dr.ssa Gallicchio Marirosa

DETERMINAZIONE

N. 122 del 04/07/2024

REGISTRO GENERALE

N. 645 del 04/07/2024

OGGETTO:	Aggiornamento al rendiconto 2023 del limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2024.
-----------------	---

Il Responsabile del Settore II - Finanziario, Dr.ssa Gallicchio Marirosa

Visti:

- il Decreto del Sindaco N. 2 del 02.01.2024, con cui la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore II – Finanziario con attribuzione di incarico di Posizione Organizzativa, decorrente dal 01 gennaio 2024 e sino alla data del 31 dicembre 2024;
- il Decreto del Commissario Prefettizio N. 2 del 22.02.2024, avente ad oggetto l'Atto di CONFERMA dei Funzionari Apicali Responsabili di Settore e di Elevata Qualificazione del Comune di AVIGLIANO;
- l'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato(...)"

I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento.(...omissis...)"

Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare:

- i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- *per spesa del personale* si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- *per entrate correnti* si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

"1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)"

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13.5.2020 avente ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020; che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

Evidenziata la necessità di procedere alla verifica dei presupposti per le assunzioni, come previsto dal DM 17 marzo 2020, aggiornando ai dati del rendiconto 2023 il valore della soglia percentuale di incremento della spesa di personale, applicabile al Comune di Avigliano **per l'anno 2024**;

Preso atto che con deliberazione n. 8 del 31/05/2024 del Commissario straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2023 e che pertanto questa sarà l'annualità considerata per il calcolo di cui trattasi;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2021/2022/2023, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2023:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
TRIENNIO	2021	2022	2023
Entrate correnti ultimo triennio (rendiconti approvati)	8.093.675,82 a	8.033.586,81 b	8.256.107,32 c
FCDE Bilancio di Previsione 2022 assestato	418.638,67 d	418.638,67 D	418.638,67 d
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	7.709.151,31 (a-d) + (b-d) + (c-d)/3		

Dato atto che la spesa complessiva del personale relativa all'anno **2023**, calcolata ai sensi del DM e della circolare ministeriale, ammonta a **€ 1.780.926,33**;

Verificato che, per il Comune di Avigliano, il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{\text{SPESE PERSONALE (rendiconto anno 2023)}}{\text{Media entrate al netto FDCE}} = \frac{1.780.926,33}{7.709.151,31} = \mathbf{23,10\%}$$

Richiamato l'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 che prevede, ai fini dell'attuazione dell'art.33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, che i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

Preso atto che gli abitanti del Comune di Avigliano alla data del 31.12.2023 risultano pari a 10.640 e pertanto l'Ente si colloca nella fascia demografica contrassegnata dalla lettera f) del citato Decreto;

Richiamati gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020 che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, rispetto alla spesa di personale dell'anno 2018;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale:

FASCE DEMOGRAFICHE		INCREMENTI SPESA DI PESONALE ANNO 2018				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%

5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Considerato che i Comuni, ai sensi della normativa vigente, possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- rapporto tra spesa personale e entrate correnti al di sotto del valore soglia: questi comuni possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- rapporto tra spesa del personale e entrate correnti compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM: questi enti non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 3: questi comuni devono adottare un percorso graduale di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento;

Richiamato l'art. 5 del DM 17 marzo 2020 che, nel periodo 2020-2024, consente ai comuni "virtuosi" di incrementare annualmente la spesa del personale e, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, **possono incrementare** annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, **la spesa del personale** registrata nel **2018**, secondo la definizione dell'art. 2, **in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2**, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto** pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e **del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1**;
- al comma 2, consente ai comuni *virtuosi* per il periodo 2020-2024 di **utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020**, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, **fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica**, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Preso atto che:

- il **Comune di AVIGLIANO**, trovandosi nella **fascia demografica di cui alla lettera f)** e avendo registrato un **rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,10%** si colloca nella **fascia dei comuni virtuosi** e, dunque, **può incrementare** la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato come previsto dall'art. 5 comma 1 del DM 17 marzo 2020, fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 dell'art. 4, comma 1 dello stesso DM per la propria fascia demografica di appartenenza;
- tuttavia il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni effettuabili anche per gli enti virtuosi;

Preso atto che, all'esito delle verifiche effettuate, la situazione del Comune di Avigliano, rispetto valori e parametri di cui alla normativa innanzi citata, è quella di seguito riassunta:

A) Media Entrate correnti al netto FCDE	7.709.151,31
B) Spesa di personale 2023 (ultimo rendiconto approvato)	1.780.926,33

C) Rapporto Spesa Personale/Entrate Correnti (B / A)	23,10%
D) VALORE SOGLIA % - Tabella 1 DM 17.03.2020	27%
E) Limite massimo spesa di personale applicando il valore soglia (A * D)	2.081.470,85
F) VALORE SOGLIA % di incremento sulla spesa anno 2018 - Tabella 2 DM 17.03.2020	22%
G) Spesa di personale anno 2018 (macroaggregato 101)	1.716.146,23
H) Incremento massimo spesa di personale anno 2018 (F * G)	377.552,17
I) Potenzialità espansiva spesa di personale anno 2024 (G + H)	2.093.698,40
L) LIMITE MASSIMO spesa di personale anno 2024 [importo minore tra I) ed E)]	2.081.470,85

Rilevato che:

- ❖ **la SPESA MASSIMA consentita per personale a TEMPO INDETERMINATO - anno 2024** è pari ad euro **2.081.470,85** [importo minore tra limite punto I) e limite punto L) sopra indicati];
- ❖ **la SPESA per il personale a TEMPO INDETERMINATO PREVISTA per l'anno 2024**, riportata nel macroaggregato 101 del Bilancio di Previsione 2024-2026 è pari a 2.003.015,06 e che la suddetta previsione tiene conto:
 - della spesa per il personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2024;
 - della spesa per le nuove assunzioni previste nel PTFP 2024-2026 riportate nell'apposita sottosezione del PIAO 2024-2026, approvato con deliberazione N.10 del 07/03/2024 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale;
 - del risparmio di spesa determinato dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato previste nel 2024;
- ❖ in relazione ai valori sopra riportati permane, per il Comune di Avigliano, con riferimento all'esercizio 2024, un margine assunzionale teorico ulteriore, eccedente quello necessario a dare attuazione al PTFP 2024-2026, pari ad **euro 78.455,79**.

Dato atto che:

- l'applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, determinano l'individuazione di un limite complessivo di spesa (a differenza di quelle in materia di turn-over basate sul concetto di budget assunzionale spendibile nell'esercizio di riferimento);
- tale assunto comporta che le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella 2 del DM 17.03.2020, consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell'anno di riferimento consentendo, altresì, di poter utilizzare i risparmi derivanti dalla contrazione della spesa rispetto al 2018 (ad esempio per cessazioni di personale intervenute a qualsiasi titolo);

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Evidenziato che la Ragioneria Generale dello Stato nella risposta del 15 gennaio 2021, inviata al Comune di Roma, ha chiarito che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 prevista dal menzionato art.5, comma 2, del DM 17 marzo 2020 costituisce una scelta *alternativa* alle nuove regole e che, pertanto, i resti assunzionali non possono cumularsi con i nuovi spazi;

Riassunta di seguito la situazione delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020(ART. 5, COMMA 2 DM 17 MARZO 2020):

dettaglio resti quinquennio precedente al 2020	
	importo
Cessazioni 2015	-
Cessazioni 2016	26.725,54
Cessazioni 2017	-
Cessazioni 2018	46.891,50
Cessazioni 2019	-
totale	73.617,04

Considerato che il Comune di Avigliano rientra tra gli Enti che possono utilizzare una delle citate facoltà;

Considerato che nell'anno 2024, per il Comune di Avigliano, risulta più favorevole utilizzare gli spazi previsti dalle nuove regole;

Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557-quater, prevede che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

Rilevato che per il Comune di Avigliano il valore medio del triennio 2011-2013 di cui al comma 557-quater sopra richiamato è quello di seguito riportato:

	Media anni 2011-2013
Spese macro aggregato 101	2.094.778,03
Spese macro aggregato 103	45.688,97
Irap macro aggregato 102	132.450,35
Totale spese personale (A)	<u>2.272.917,35</u>
(-) Componenti escluse (B)	<u>386.790,59</u>
componenti assoggettate al limite di spesa ex art.1, comma 557, legge 296/2006 = (A - B)	1.886.126,76

Considerato che l'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, **con riferimento agli enti virtuosi** come il Comune di Avigliano, dispone che *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

Preso atto che, nel rispetto della normativa vigente in tema di **lavoro flessibile** (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale, il Comune di Avigliano **nell'anno 2024** per tale tipologia di lavoro non può superare la **spesa di € 174.726,53** (=100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per lavoro flessibile);

DETERMINA

- 1) Di rilevare** che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Avigliano per determinare le spese di personale impegnabili per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024, è pari al **23,10%**, come innanzi dettagliatamente indicato.

- 2) **Di dare atto** che:
- ❖ il Comune di Avigliano, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,10%, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi ovvero degli enti che **possono incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato** fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
 - ❖ **per l'anno 2024 la spesa massima consentita per personale a tempo indeterminato** è pari ad **euro 2.081.470,85**.
- 3) **Di dare atto** che il programma delle assunzioni di cui Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con deliberazione N.10 del 07/03/2024 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale, risulta compatibile, in termini di costi, con i limiti di spesa imposti dalla normativa in premessa richiamata: tanto in relazione:
- al costo del personale in servizio al 31 dicembre 2023, certificato nel Rendiconto 2023, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 8 del 31/05/2024;
 - alla quantificazione della spesa su base annua (1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024) per il personale assunto a tempo indeterminato nel corso dell'esercizio 2024 e da assumere nel corso del medesimo esercizio;
 - all'andamento delle entrate correnti relativo al triennio 2021-2022-2023;
 - dello stanziamento relativo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) nel Bilancio di previsione 2023.
- 4) **Di dare atto** le componenti assoggettate al limite di spesa ai sensi dell'art. 1, co.557, della legge 296/2006 per il triennio 2011-2013 è pari a **euro 1.886.126,76**.
- 5) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DPCM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 6) **Di dare atto** che **per l'anno 2024 il limite di spesa per personale assunto con forme flessibili di lavoro** ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28 è pari a **euro 174.726,53** (= spesa anno 2009).

Il Responsabile Settore II - Finanziario
Firmato digitalmente
Dr.ssa Gallicchio Marirosa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione